

CR

Progetto di Legge N. 349/2011 15780
 Pervenuto il 13/11/11 Prof. n. 42 e pp. 2
 Si propone l'assegnazione alla commissione 4
 L'Aquila, il 5.11.2011



Il Dirigente
 Dott. Vincenzo Torio
 Assegnato alla Commissione 4
 in data 13/11/11

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 28 NOV 2011 Deliberazione N. 815/C
 L'anno _____ il giorno _____ del mese di 28 NOV. 2011

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ALFREDO CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. <u>CARPINETA</u> | 6. <u>GATTI</u> |
| 2. <u>DE FANIS</u> | 7. <u>GIULIANTE ASSENTE</u> |
| 3. <u>DI DALMAZIO</u> | 8. <u>MASCI ASSENTE</u> |
| 4. <u>DI PAOLO</u> | 9. <u>MORRA ASSENTE</u> |
| 5. <u>FEBBO</u> | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Walter Garani

OGGETTO

Proposta di disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante: "Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani".

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue la modernizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, anche in riferimento all'evoluzione normativa sulle "public utilities", attraverso l'applicazione delle nuove disposizioni in materia, europee, nazionali e regionali, ed in particolare attraverso il perseguimento di obiettivi regionali prioritari, come:

- l'eliminazione della frammentarietà istituzionale e gestionale nel settore attraverso il superamento dell'attuale organizzazione costituita da diversi modelli: unione di comuni, comunità montane, consorzi intercomunali, SPA interamente pubbliche, SPA miste a capitale prevalentemente pubblico, ...
- la necessità di affrontare in "modo integrato" tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo le direttive europee e nazionali (riduzione della produzione, raccolta differenziata, riuso e preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e smaltimento in sicurezza finale), attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (cd. "BAT - MTD");
- l'esigenza di promuovere l'autosufficienza regionale e provinciale per lo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una "rete integrata" e funzionale di impianti, stabilendo le tipologie, i criteri per la loro localizzazione e tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
- la ricerca della migliore standardizzazione ed economicità dei servizi ambientali, anche attraverso una attenta riflessione del ruolo e del rapporto tra le attività di recupero di titolarità dei soggetti pubblici e privati nel ciclo di gestione dei rifiuti;

- la realizzazione e/o il completamento di filiere tecnologiche più qualificate (sviluppo tecnologico, impiantistico sostenibile, certificazione di qualità, ...etc);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che prevede all'art. 196 "Competenze delle Regioni";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando la programmazione regionale di settore, scelte tecnologiche e priorità d'intervento, coerentemente con le direttive europee di settore e prevedendo le seguenti priorità di intervento:

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo, a chiusura del ciclo di gestione integrata dei rifiuti urbani;
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge 6.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O.);

VISTO l'art. 15 del Decreto Legge 25.09.2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europea", convertito in legge 20.11.2009, n. 166;

VISTO l'articolo 2, comma 186-bis della legge 23.12.2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010", come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, pubblicata nella G.U. 27.03.2010, n. 72;

VISTA la Legge 26.03.2010, n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25.01.2010, n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" e s.m.i. (G.U. 27.03.2010, n. 72) ed in particolare l'art. 1-quinquies;

VISTO il Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge 30.07.2010, n. 122;

CONSIDERATO l'art. 1-quinquies della legge 26.03.2010, n. 42 (G.U. 27.03.2010, n. 72) che dispone: "1-quinquies. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";



VISTO il DPCM del 25.03.2011 recante: "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. 31.03.2011, n. 74), che ha prorogato al 31.12.2011, il termine di cui all'art. 2, comma 186-bis, della legge 23.12.2009, n. 191, proroga che garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 13 aprile 2011, che è intervenuta sulla problematica della soppressione della Autorità d'Ambito territoriali (AdA) - seppur in relazione al servizio idrico integrato - che ha chiarito, *in primis*, che la disciplina delle stesse rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il quale ha, pertanto, piena facoltà di disporre circa la relativa soppressione. In secondo luogo, la Corte ha chiarito che alle Regioni è rimessa la scelta in ordine alla individuazione, con apposita legge e comunque nel rispetto di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati;

RITENUTO pertanto necessario che si apportino alcune modifiche al quadro normativo vigente di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 1-*quinquies* della legge 26.03.2010, n. 42, come delineato nell'**Allegato**, parte integrante e sostanziale al presente atto, in particolare al fine di:

- ridefinire gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) su base provinciale, modificando la precedente previsione degli ATO di cui all'art. 14, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- ridefinire una nuova organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, individuando nella provincia l'ente cui assegnare le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti (*governance*), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- stabilire il ruolo dei comuni nell'ambito di una Conferenza Territoriale d'Ambito (CTA);
- istituire una struttura organizzativa regionale denominata: "Conferenza regionale degli ATO", al fine di garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA;
- definire la natura e la procedura per l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), strumento indispensabile alla definizione dell'insieme delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari per garantire la gestione integrata dei servizi
- disciplinare un regime transitorio e finale al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni connesse a servizi essenziali per la popolazione, come la gestione dei rifiuti urbani;
- abrogare le specifiche disposizioni contenute nella L.R. 45/2007 in materia di "Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", di "Affidamento del servizio" e di "Gestioni esistenti", che non risultano compatibili con quanto dallo stesso previsto e, nello specifico: gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

PRESO ATTO del parere della Conferenza permanente Regioni - EE.LL., espresso nella seduta del 22 luglio 2011;

PRESO ATTO del parere della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Giunta regionale - Servizio Affari della Giunta, espresso con nota prot.n. RA/213933 del 19.10.2011, acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti il 20.10.2011;

PRESO ATTO del parere della Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Bilancio - Attività Sportive - Servizio Bilancio - Ufficio Analisi e Pareri Finanziari, di cui alla nota prot.n. RA/192219 del 21.09.2011, acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti il 26.09.2011;

VISTA la successiva nota prot.n. 43666 del 29.07.2011 dell'Unione Province d'Italia (UPI Abruzzo), inviata con nota prot.n. RA/165558/SQ2b del 5.08.2011, acquisita dal SGR in data 10.08.2011;





CONSIDERATO che la proposta di legge regionale in oggetto, ha tenuto conto di determinate osservazioni rilevate in sede di Conferenza permanente Regioni - EE.LL. del 22.07.2011, ritenute pertinenti alle finalità e scopi della stessa;

RITENUTO pertanto, di approvare la proposta di disegno di legge regionale denominata: "*Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani*" e la relativa relazione, come da **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di presentarla all'Assemblea legislativa regionale;

RITENUTO che il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011, non comporta l'impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente, ha reso l'attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

VISTI

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la legge n. 42/2010 e s.m.i.;
la L.R. 45/07 e s.m.i.

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **APPROVARE** la proposta di disegno di legge regionale recante: "*Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani*" di cui all'**Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **PROPORRE** al Consiglio Regionale l'urgente approvazione della presente proposta di legge regionale;
3. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all'attuazione del presente atto.


Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta l'impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE

Ing. Carlo Visca





L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):
PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE

GESTIONE RIFIUTI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

UFFICIO:

L'Estensore
Dott. Franco GERARDINI

(firma)



Il Responsabile dell'Ufficio
Marco FAMOSO

(firma)




Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco GERARDINI

(firma)



Il Direttore Regionale
Ing. Carlo VISCA

(firma)



Il Componente la Giunta
Avv. Mauro DI DALMAZIO


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariani

(firma)



Il Vice Presidente

Il Presidente della Giunta

F.to Castiglione

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


L'Aquila, li 3-0 NOV 2011



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO

Anna Maria Balassone

(firma)





GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA


Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia
SERVIZIO AFFARI DELLA GIUNTA

Prot. RA/ **247431**

L'AQUILA 30 NOV. 2011

OGGETTO: Delib. n. 815/C del 28 Novembre 2011

Proposta di disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante: "Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani"



Al Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale
L'AQUILA

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, si tramette la deliberazione indicata in oggetto.

Si resta in attesa di conoscere le successive determinazioni in merito.

IL Segretario della G. R.
(Dr. Walter Gariani)

e p.c. **Direzione Protezione Civile, Ambiente
PESCARA**

**Servizio Bilancio
SEDE**

La presente copia, composta di n. 4
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio
Pescara, li 24 OTT. 2011



IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE

(Dott. Franco Gerardini) **Disegno di Legge Regionale**

Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani

RELAZIONE

PREMESSA

La presente proposta di legge regionale, composta da 13 articoli, dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010", come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, pubblicata nella G.U. 27.03.2010, n. 72. La citata fonte normativa statale di riferimento dispone infatti che:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Inizialmente era stato fissato al **27 marzo 2011** il termine di legge decorso trascorso il quale:

- a) venivano soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 (Autorità d'Ambito per la gestione delle risorse idriche) e 201 (Autorità d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- b) ogni atto compiuto dalle Autorità era da considerarsi nullo;
- c) venivano abrogati gli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, entro il **27 marzo 2011** le Regioni avrebbero dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Successivamente l'art. 1, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha fissato al **31 marzo 2011**, il termine di scadenza del regime giuridico derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del richiamato del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine indicato dall'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 è stato ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2011**, allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e l'esercizio delle relative funzioni pubbliche

È opportuno evidenziare, sul punto, che recentemente la Corte Costituzionale (vedi **sentenza 13 aprile 2011, n. 128**) è intervenuta sulla problematica della soppressione della Autorità d'Ambito territoriali ottimali (AdA) - seppur in relazione al servizio idrico integrato - ed ha chiarito, *in primis*, che la disciplina delle stesse rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il quale ha, pertanto, piena facoltà di disporre circa la relativa soppressione.

In secondo luogo, nella medesima sentenza la Corte ha chiarito che alle Regioni è rimessa la scelta in ordine alla individuazione, con apposita legge e comunque nel rispetto di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.

Con il presente intervento normativo il legislatore regionale attribuisce alle Province le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriale di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e

ridefinisce l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. La scelta operata dal legislatore regionale risulta certamente la più coerente con i criteri costituzionali fissati dalla norma statale di principio. Essa è il frutto di una valutazione complessiva del quadro normativo vigente.

D'altra parte, è lo stesso legislatore statale ad avere espresso una chiara "preferenza" per la scelta delle Province, quale ente cui assegnare le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Peraltro, già la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), all'art. 2 comma 38, tuttora vigente, conferisce, nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, effettuata dalle Regioni secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., priorità ai territori provinciali, attribuendo le suddette funzioni alle Province.

Le Province sono infatti gli Enti che da oltre un decennio svolgono su area vasta fondamentali funzioni in tale settore e che, pertanto, meglio di ogni altra Organizzazione possono essere destinatarie delle funzioni di *governance* delle sopresse Autorità d'Ambito, funzioni "di prossimità" ovvero "di area vasta". Infatti i Comuni, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "omissis .. *concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. .. omissis*". In sostanza, i compiti comunali di prossimità sono chiaramente configurati in termini di "concorso", che la presente proposta di legge valorizza.

La presente proposta di legge regionale interviene sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., disponendo che il loro perimetro coincida con l'ambito territoriale delle Province abruzzesi (Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo). Come noto, attualmente gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti, sono delimitati secondo la seguente ripartizione territoriale ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007:

Tab. 1 - Ambiti Territoriali Ottimali

	PROVINCE	N. COMUNI	N. ABITANTI
ATO 1	Teramo	47	301.869
ATO 2	Pescara, Chieti	67	445.702
ATO 3	Chieti	83	256.265
ATO 4	L'Aquila	108	304.393
Totale	-	305	1.308.229

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

- ATO 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti;
- ATO 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti;
- ATO 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L'Aquila.

Con il presente disegno di legge sono istituiti, ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti nuovi Ambiti Territoriali Ottimali

Tab. 2 - Nuovi Ambiti Territoriali Ottimali

	PROVINCE	N. COMUNI	N. ABITANTI
ATO 1	Teramo	47	301.869
ATO 2	Pescara	46	319.215
ATO 3	Chieti	104	398.438
ATO 4	L'Aquila	108	304.393
Totale	-	305	1.308.229

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2011.

- ATO 1, comprendente i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO 2, comprendente i Comuni della Provincia di Pescara;



- ATO 3, comprendente i Comuni della Provincia di Chieti;
- ATO 4, comprendente i Comuni della Provincia di L'Aquila.

Pertanto, il presente intervento normativo comporta l'abrogazione delle specifiche disposizioni contenute nella L.R. 45/2007 e s.m.i. in particolare materia di: "*Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", di "*Affidamento del servizio*" e di "*Gestioni esistenti*", che non risultano compatibili con quanto dallo stesso previsto e, nello specifico: gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

ESAME DELL'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Di seguito si illustrano, sinteticamente, i contenuti dei singoli articoli costituenti la presente proposta di legge regionale:

Articolo 1 - Nel declinare le finalità dell'intervento normativo stabilisce, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010) l'attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriale di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e ridefinisce l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Articolo 2 - Disciplina la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individua i confini di questi ultimi (provinciali) e prevede la possibilità di costituire ATO interregionali tramite accordi tra le Regioni interessate.

Articolo 3 - Prevede l'attribuzione delle diverse funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle Province, funzioni precedentemente espletate dalle AdA, ai sensi della L.R. 45/2007 e s.m.i., elencandone la portata ed i relativi contenuti.

Articolo 4 - Definisce la natura e la procedura per l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), strumento indispensabile alla definizione dell'insieme delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari per garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dall'intervento normativo. Ne individua nel dettaglio i contenuti, le procedure di approvazione dello strumento di programmazione e le modalità di aggiornamento. Secondo quanto previsto dalla disposizione in argomento, le previsioni del PdA sono vincolanti per gli enti ed i soggetti interessati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali, statali e comunitari

Articolo 5 - Disciplina i poteri sostitutivi esercitabili, previa diffida dalla Regione in caso di inerzia delle province nello svolgimento delle funzioni elencate all'art. 3, secondo le modalità della L.R. 45/2007 e s.m.i. Nel caso di inadempienze del gestore, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, è previsto che le Province e, in caso di loro inerzia, la Regione, possano, previa diffida, sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere e gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici

Articolo 6 - Prevede l'istituzione, presso ciascun ATO, di una Conferenza Territoriale d'Ambito (CTA), costituita dai rappresentanti dei comuni e dal Presidente della provincia che la presiede, le modalità di funzionamento, assicurato attraverso l'approvazione di un regolamento interno, il cui schema-tipo è adottato dalla Regione. Nella CTA le rappresentanze comunali sono espresse per quote determinate come segue: 20% ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale; 70% ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT; 10% alla Provincia di riferimento. Le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata: in 1^a convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51% delle quote di partecipazione alla conferenza medesima; in 2^a convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51% delle quote di partecipazione alla conferenza



medesima.

Articolo 7 - Elenca i pareri che la Conferenza Territoriale d'Ambito (CTA), alcuni dei quali (es. l'approvazione del PdA e le modalità di affidamento del servizio), sono obbligatori.

Articolo 8 - Contempla l'istituzione e la struttura organizzativa regionale della "Conferenza regionale degli ATO", al fine di garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA. La Conferenza è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e la disciplina dello svolgimento delle sedute è regolata da un apposito regolamento.

Articolo 9 - Disciplina la procedura di liquidazione delle Autorità d'Ambito (AdA), eventualmente già costituite. Il Presidente della Provincia interessata assume la funzione di commissario liquidatore.

Articolo 10 - Disciplina il regime transitorio e finale al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni connesse a servizi essenziali per la popolazione, come la gestione dei rifiuti urbani. E' previsto che le province adottano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un "Piano straordinario d'ambito" e che i consorzi obbligatori e gli enti locali continuino a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla Provincia. A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori e le società per azioni a totale partecipazione pubblica del settore rifiuti sono soppressi. Le province, ove necessario d'intesa tra loro, esercitano le funzioni di cui all'art. 3, comma 2 avvalendosi del personale delle AdA e dei consorzi comprensoriali rifiuti.

Articolo 11 - Prevede le opportune abrogazioni di norme, contenute nella L.R. 45/2007 e s.m.i., di fatto incompatibili con il presente disegno di legge.

Articolo 12 - E' prevista, per quanto non disciplinato dal disegno di legge, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla normativa statale e comunitaria vigente. Si stabilisce che tutti i riferimenti alle "AdA" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007 e s.m.i., vengano intesi come riferimenti alle Province.

Articolo 13 - L'entrata in vigore della legge è fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità e Principi
- Art. 2 Ambiti Territoriali Ottimali
- Art. 3 Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Art. 4 Piano d'Ambito
- Art. 5 Poteri sostitutivi
- Art. 6 Conferenza Territoriale d'Ambito
- Art. 7 Competenze della CTA
- Art. 8 Conferenza regionale degli Ambiti Ottimali Territoriali
- Art. 9 Procedure di Liquidazione dell'AdA
- Art. 10 Norme transitorie e finali
- Art. 11 Abrogazioni
- Art. 12 Rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 815 del 28 NOV. 2011
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gafani)

IL DIRETTORE REGIONALE
(ING. CARLO VISCA)
Carlo Visca

IL COMPONENTE LA GIUNTA
(AVV. MAURO DI SALMARZIO)
Mauro Di Salmarzio



Disegno di Legge Regionale

Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per attribuire alle Province, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito (di seguito denominate: "AdA") di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e ridefinisce l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 sono assicurati:
 - a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
 - b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale;
 - c) una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

Art. 2

(Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato sulla base dei seguenti Ambiti

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 12 fasciate è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, il 24 OTT 2011

IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Franco Gerardini)

G

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 815 del 28 NOV. 2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani


Territoriali Ottimali (di seguito denominati: "ATO"):

- a) ATO 1 - Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;
 - c) ATO 3 - Provincia di Chieti;
 - d) ATO 4 - Provincia di L'Aquila.
2. I confini degli ATO di cui al comma 1 e gli enti locali in essi ricadenti, sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle rispettive province. La parziale modificazione dei confini degli ATO individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri fissati dalla legislazione statale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati.
 3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate ai Comuni dalla Struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: "Struttura regionale competente").
 4. Nell'ambito della pianificazione di settore, gli ATO possono essere articolati per aree territoriali omogenee al fine di garantire il più efficace svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge e la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento.
 5. Le aree territoriali omogenee di cui al comma 4 rappresentano l'unità territoriale idonea all'esercizio delle funzioni relative ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
 6. All'interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
 7. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali, tramite accordo di programma tra le regioni interessate ai sensi dell'art. 200, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3

(Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)


1. Le funzioni delle AdA, di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono attribuite alle rispettive Province per i seguenti ATO:
 - a) ATO 1 - Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;
 - c) ATO 3 - Provincia di Chieti;



d) ATO 4 - Provincia di L'Aquila.

2. Le funzioni attribuite alle Province ai sensi del comma 1, sono:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA") di cui all'articolo 4 della presente legge e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni europee e statali vigenti, dell'intero servizio del ciclo dei rifiuti, comprensivo in particolare delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché l'individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- f) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- g) la trasmissione alla Regione ed ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;





- i) l'elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'articolo 32 della L.R. 45/2007, della Carta dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. 45/2007;
 - j) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;
 - k) la determinazione dell'entità del contributo ambientale ai comuni sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 60 della L.R. 45/2007;
 - l) la definizione dei criteri e delle modalità con cui i Comuni assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge;
 - m) la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 45/2007, dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato CARIREAB, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
 - n) la definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'articolo 32 della L.R. 45/2007.
3. L'attività di controllo di cui al comma 2, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.
4. I Comuni appartenenti agli ATO di cui al comma 1 del presente articolo, assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, le Province si attengono alle direttive

generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti e di qualità dei servizi.

Art. 4



(Piano d'ambito)

1. Il PdA definisce nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. Il PdA é approvato dalla Provincia entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 203, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed è redatto in conformità oppure in variante al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito denominato "PRGR") di cui all'articolo 9 della L.R. 45/2007.
3. Il PdA contiene in particolare:
 - a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
 - c) i criteri in base ai quali la Provincia, nell'esercizio delle funzioni attribuite sensi dell'articolo 3, possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
 - d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
 - e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità



ambientale;

- f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
 - g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dalla applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.
4. La provincia, previa acquisizione del parere di conformità rilasciato dalle competenti strutture regionali e nel rispetto di quanto previsto in materia di valutazione ambientale strategica nella Parte II, Titolo II del D.Lgs. 152/2006, approva il PdA redatto in conformità al PRGR.
 5. Il PdA può essere adottato dalla provincia in variante al PRGR.
 6. Il PdA di cui al comma 5, è sottoposto alla approvazione da parte del Consiglio regionale, previa acquisizione del parere tecnico favorevole rilasciato dalle competenti strutture regionali e nel rispetto di quanto previsto in materia di valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II, Titolo II del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla parte contenente varianti al PRGR.
 7. L'approvazione delle varianti contenute nel PdA di cui al comma 5 da parte del Consiglio regionale, costituisce variante al PRGR.
 8. In caso di mancata approvazione delle varianti al piano regionale di gestione dei rifiuti da parte del Consiglio regionale, la provincia approva il PdA redatto in conformità al PRGR nel rispetto della procedura di cui al comma 4.
 9. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
 10. Il PdA è sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla



Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e soggetti interessati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.
12. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali, statali e comunitari.

Art. 5

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia delle province nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3 della presente legge, la Regione esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 45/2007.
2. In caso di inadempienze del gestore, ferme restando le conseguenti penalità a carico dello stesso, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le Province si sostituiscono, previa diffida, al gestore medesimo, provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, in caso di inerzia da parte delle province, provvede la Regione, previa diffida, attraverso la nomina un commissario ad acta.

Art. 6

(Conferenza Territoriale d'Ambito)

1. In ogni ATO di cui all'articolo 2, comma 1, è istituita la Conferenza Territoriale d'Ambito (di seguito denominata: "CTA").
2. La CTA, costituita in forma unitaria, è composta dal presidente della provincia, che la presiede e dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO di riferimento, o loro delegati. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a

- carico di ogni ente rappresentato.
3. Il funzionamento della CTA è disciplinato da un Regolamento interno, il cui schema-tipo è adottato dalla Giunta regionale, d'intesa con le province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e trasmesso, nei 30 giorni successivi, alla provincia ed agli enti locali appartenenti all'ATO per la relativa approvazione. Dell'avvenuta approvazione del regolamento è data notizia alla Regione.
 4. In caso di mancata approvazione del regolamento di cui al comma 3, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione della provincia inadempiente.
 5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia convoca l'assemblea di insediamento della CTA.
 6. Nella prima seduta la CTA approva il regolamento interno che si intende approvato con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 9.
 7. Le quote di rappresentanza degli enti locali in ciascuna CTA sono determinate come segue:
 - a) 20 per cento, ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 70 per cento, ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
 - c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.
 8. Le quote di rappresentanza di cui al comma 7, vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.
 9. La CTA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno dei rispettivi enti costituenti.
 10. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:
 - a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che



rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;

- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

Art. 7

(Competenze della CTA)

1. La CTA esprime parere, in particolare, in merito:
 - a) all'adozione e all'approvazione del PdA di cui all'articolo 7;
 - b) alle modalità di affidamento del servizio,
 - c) all'approvazione della Carta dei servizi;
 - d) alla determinazione del costo per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani, e assimilati, sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 45/2007, al fine di raggiungere un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
 - e) alla determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 3 lett. j);
 - f) alla determinazione del contributo ambientale ai Comuni, di cui all'art. 3, lett. k);
 - g) alla stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché alla individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
 - h) ai criteri e alle modalità con cui i Comuni assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge.
2. I pareri della CTA sono obbligatori in relazione a quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1.
3. La CTA assicura la periodica consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative

nell'ATO di riferimento.

Art. 8

(Conferenza regionale degli Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA, nonché per formulare alle stesse proposte e pareri, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la "Conferenza regionale degli ATO per i rifiuti".
2. La Conferenza regionale di cui al comma 1, adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute, si avvale della struttura regionale competente e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all'art. 8 della L.R. 45/2007. E' composta da:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la convoca e la presiede;
 - b) Presidenti delle province o loro delegati;
 - c) un rappresentante designato dalle associazioni regionali più rappresentative dei comuni.
3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

Art. 9

(Procedura di liquidazione dell'AdA)

1. Le Autorità d'Ambito eventualmente già istituite, sono poste in liquidazione e cessano dalle funzioni ad esse attribuite a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti delle province assumono le funzioni di commissari liquidatori con riferimento alle Autorità d'Ambito eventualmente già istituite, ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e provvedono alla liquidazione delle medesime.
3. Il commissario liquidatore adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'organismo, certificato dal collegio dei revisori contenente:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle province;



- b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle province;
- c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- d) l'accertamento della dotazione del personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Le province adottano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure e con i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, per quanto compatibili, un Piano straordinario d'ambito. La Giunta regionale verifica la conformità del Piano straordinario d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente.
2. I consorzi obbligatori, le società per azioni a totale partecipazione pubblica e gli enti locali continuano a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla provincia in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della presente legge. A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori e le società per azioni a totale partecipazione pubblica sono soppressi.
3. Le province, ove necessario d'intesa tra loro, esercitano le funzioni di cui all'art. 3, comma 2 avvalendosi del personale delle AdA e dei consorzi comprensoriali rifiuti.
4. Gli atti amministrativi e le norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino all'adozione degli atti di attuazione della presente legge.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 45/2007.
2. Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali

incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria vigente.
2. I riferimenti alle "AdA" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007, si intendono fatti alle Province.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

IL DIRETTORE REGIONALE

(ING. CARLO VISCA)

Carlo Visca

IL COMPONENTE LA GIUNTA

(AVV. MAURO DI DALMAZIO)

Mauro Di Dalmaio



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

Regione Abruzzo
Direzione Protezione Civile Ambiente
11 OTT. 2011
VISTO D'ARRIVO
Serv./Resp.le Proc.to

DB Direzione
"Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive"
DBII Servizio
"Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli
Enti Locali"

Prot. n.RA/207313

Pescara, 11 ottobre 2011

Alla Direzione "Protezione Civile, Ambiente"
Servizio "Gestione Rifiuti"
c.a. Dott. F. Gerardini
PESCARA

OGGETTO: Trasmissione copia originale verbale Conferenza Permanente Regione Enti Locali

In allegato si trasmettono n. 2 copie originali del verbale della seduta della Conferenza Permanente Regione Enti Locali tenutasi a Pescara il 22 luglio 2011.

Cordiali saluti

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 6
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

24 OTT. 2011

Pescara, il

IL FUNZIONARIO
IL DIPINGENTE
(Dott. Franco Gerardini)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Vincenzo Pallini
Vincenzo Pallini



CONFERENZA PERMANENTE REGIONE EE.LL.

SEDUTA 22 luglio 2011

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno duemilaundici, alle ore 10.30, presso la sede della Giunta Regionale, Viale Bovio, Pescara, "sala gialla" si è riunita la Conferenza Permanente Regione Enti Locali, convocata, sentito il Presidente della G.R., dall'Assessore regionale e Vice Presidente della Conferenza stessa, Avv. C. MASCI, con nota n. RA/147664 del 14 luglio 2011, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Proposta di d.d.l.r. "disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della L. 191/2009"
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta:

Avv. C. MASCI	Assessore regionale – VicePresidente Conferenza
Avv. M. DI DALMAZIO	Assessore regionale
Dott. M. LATTANZIO	Assessore Provincia di Pescara
Dott.ssa F. MAZZOCCHI	Consigliere Provinciale L'Aquila
Dott. E. CAPORRELLA	Assessore Provincia Chieti
Dott.ssa I. DEL TRECCO	Assessore Provincia Pescara
Dott. A. MORONI	Assessore Comune L'Aquila
Dott. D. DI CESARE	Rappresentante CC.MM. Prov. L'Aquila
Dott. A. DI GIAMBATTISTA	Rappresentante CC.MM. Prov. Teramo
Dott. M. DI NICOLA	ViceSindaco Comune Pescina
Dott. E. MORGANTE	ViceSindaco Comune Celano
Dott. M. BIANCHINI	Assessore Comune Avezzano
Dott. F. GRAZIOSI	Delegato Presidente UPA
Dott. M. CRIVELLI	Delegato Presidente ANCI

Sono, inoltre, presenti alla riunione:

Per il Comune di AVEZZANO

Ing. D. PALUMBO, Dirigente

Per la Direzione "Protezione Civile, Ambiente"

Dott. F. GERARDINI, Dirigente Servizio "Gestione dei rifiuti"

per la Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio, Attività sportive" sono presenti:

Dott. V. Pallini, Responsabile Ufficio "Federalismo: sussidiarietà verticale e orizzontale" con mansioni di Segretario verbalizzante.

L'Avv. MASCI saluta gli intervenuti ed apre la seduta della Conferenza. Comunica ai presenti che per urgenti impegni è costretto a lasciare la sala ed invita la Dott.ssa DEL TRECCO ad assumere la presidenza della Conferenza.

La Dott.ssa DEL TRECCO, ringrazia l'Avv. MASCI ed invita il Dott. GERARDINI ad illustrare il punto all'o.d.g. "Proposta di d.d.l.r.: disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della L. 191/2009".

Il Dott. GERARDINI illustra, nel dettaglio, i contenuti della proposta di d.d.l.r. la quale scaturisce, tra l'altro, anche dalla necessità di rispettare i termini previsti dal dpcm 25 marzo 2011 che impone alle Regioni di legiferare, entro il prossimo **31 dicembre 2011**, sulla soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale e sul conferimento delle funzioni da loro esercitate ad altro soggetto pubblico nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.





La nuova L.R., in sostanza, modifica ed integra la precedente L.R. 45/2007 adeguandola alle nuove disposizioni anche con l'obiettivo di superare le criticità e gli ostacoli che ne hanno impedito una puntuale attuazione.

Su preciso indirizzo politico del Presidente della G.R. e dell'Assessore all'Ambiente, è stato deciso di individuare nella Provincia il soggetto che dovrà esercitare le funzioni in precedenza attribuite alle Autorità d'Ambito (AdA) ai sensi dell'art. 15 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Il Dott. GERARDINI, dopo aver indicato le sostanziali differenze tra la vigente normativa e le previsioni del d.d.l.r., illustra tutto l'articolato ponendo particolare attenzione sulle novità introdotte dalla nuova normativa.

In particolare, dopo aver relazionato in merito all'organizzazione ed alle competenze degli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché al ruolo che in essi rivestono sia i Comuni che le Province, il Dott. GERARDINI rileva l'importanza che il d.d.l.r. attribuisce alla concertazione tra i predetti soggetti istituzionali che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono chiamati ad elaborare, tra l'altro, il Piano d'Ambito (PdA), ovvero il complesso delle attività e dei fabbisogni del territorio, nonché le strategie per la gestione integrata dei servizi, nel rispetto della programmazione di settore, di cui al Piano regionale dei rifiuti.

Il Piano d'Ambito è approvato dalla Provincia.

A questo proposito segnala che, su indicazione del Servizio Legislativo, l'articolato subirà una modifica rispetto al testo diffuso, in quanto è opportuno prevedere che Province e Comuni possano proporre varianti alla programmazione regionale (PRGR), in considerazione delle esigenze e delle peculiarità del territorio.

Sarà, poi, competenza del Consiglio regionale accogliere eventualmente tali proposte come modifica alla programmazione regionale del PRGR.

A questo punto entra in sala l'Assessore Avv. DI DALMAZIO che assume la presidenza dei lavori della Conferenza e precisa che i punti fermi della nuova normativa sono la semplificazione delle procedure che essa introduce e la spinta verso una maggiore e fattiva collaborazione e concertazione tra gli enti locali interessati. Infatti, solo in un rinnovato spirito di cooperazione interistituzionale sarà possibile individuare le problematiche e, nel contempo, trovare le idonee soluzioni. Il d.d.l.r. esalta tale fase di governace concertata disponendo la istituzione, in ogni ATO, della Conferenza Territoriale di Ambito, composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni, le cui principali competenze consistono nell'esprimere i pareri obbligatori sul Piano di Ambito e sulle modalità di affidamento dei servizi.

Inoltre, è prevista un ulteriore momento di concertazione interistituzionale mediante l'istituzione della Conferenza regionale degli ATO, che garantisce l'unitarietà di indirizzo su base regionale delle attività delle Conferenze Territoriali d'Ambito.

Infine, l'Avv. DI DALMAZIO precisa che è possibile che gli ATO si possano articolare in aree territoriali omogenee per garantire un efficace svolgimento delle funzioni amministrative senza, tuttavia, istituire ulteriori ripartizioni amministrative.

Il Dott. GERARDINI prosegue nella illustrazione dell'articolato ponendo particolare attenzione all'art. 10 laddove viene disciplinato che le Province adottino, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge, un Piano straordinario d'Ambito per evidenziare i fabbisogni dell'area interessata. Tale piano è sottoposto alla verifica di conformità al Piano regionale dei rifiuti da parte della Giunta regionale.

Inoltre, viene disposto che i consorzi obbligatori e gli enti locali continuino a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti sino alla attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte dell'ente gestore, ovvero della Provincia.

A questo punto si apre ampia ed articolata discussione alla quale intervengono tutti i presenti.

In particolare vengono formulate da parte del Dott. PALUMBO, del Dott. CRIVELLI, del Dott. CAPORRELLA e del Dott. GRAZIOSI le seguenti osservazioni al testo del d.d.l.r.:

1. Non disciplina le modalità di affidamento dei servizi e dei contratti che si andranno a stipulare
2. Non fornisce garanzia riguardo alla possibilità di decadenza anticipata dei contratti già in essere atteso che la Provincia, quale nuovo ente gestore, può disporre ulteriori gare anche al fine di eliminare la frammentarietà delle concessioni attualmente presenti sul territorio ed i Comuni si sentono esposti ad eventuali azioni risarcitorie da parte dei concessionari cui viene disposta la decadenza dei contratti in essere

3. Le Province rivendicano risorse da parte della Regione in quanto saranno chiamate a svolgere ulteriori funzioni ad esse conferite
4. È necessario che i Comuni abbiano maggior peso nella determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti.

L'Avv. DI DALMAZIO ed il Dott. GERARDINI precisano quanto segue:

1. La Regione sulle modalità di affidamento dei servizi, anche a seguito del recente referendum sull'art. 23-bis relativo alle modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, ritiene che si debba far riferimento al rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti;
2. La possibilità di decadenza dei contratti in essere è stabilita dalla normativa statale, pertanto i Comuni non sono esposti ad eventuali azioni risarcitorie; inoltre, gli indirizzi che sono stati espressi sia in Conferenza delle Regioni che a livello ministeriale, confortano tale interpretazione;
3. Riguardo alla rivendicazione delle risorse a favore delle Province va precisato che le stesse devono trovare copertura dal sistema tariffario di gestione del ciclo dei rifiuti;
4. È possibile prevedere che tra i pareri obbligatori resi dalla Conferenza Territoriale d'Ambito sia incluso il parere riguardo alla determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti

Il Dott. GERARDINI invita i presenti ad esprimere il proprio parere favorevole al testo del d.d.l.r. con invito ai presenti ad inviare eventuali osservazioni che saranno tenute in debito conto da parte della G.R..

La Conferenza esprime il proprio parere favorevole alla proposta di d.d.l.r. "disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della L. 191/2009" ed i componenti la stessa si riservano di presentare eventuali osservazioni scritte alla Giunta regionale prima del provvedimento di adozione del predetto d.d.l.r.

Alle ore 13.00 la seduta viene sciolta la seduta.

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Vincenzo Pallini

Vincenzo Pallini

IL DIRIGENTE

Dott. Franco Gerardini

F. Gerardini

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Mauro Di Dalmazio

Mauro Di Dalmazio






GIUNTA REGIONALE

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA
STRUTTURA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
Ufficio Segreteria Particolare del Presidente

L'Aquila, 5 AGG. 2011

Prot. n° RA/165558/SQ2b

Riferimento nota n°.



Dott. Mauro Di Dalmazio
Assessore Ambiente

Dott. Franco Gerardini
Servizio Gestione rifiuti

PESCARA

Oggetto: Conferenza Regione-EE.LL. - Gestione Rifiuti

Per l'esame delle problematiche esposte e le relative determinazioni si trasmette la nota di pari oggetto, a firma del Presidente dell'Unione Province d'Italia, prot.n.43666 del 29 luglio 2011.

Cordiali saluti.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 3
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 24 OTT 2011

IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Franco Gerardini)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Chiodi)

D'ORDINE

IL COORDINATORE
(Dott. Massimo Di Alessandro)





GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SECRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA
- 2 AGO. 2011
ARRIVO



Prot.n° 43666

Chieti, 29 luglio 2011



Al Signor Presidente della Regione Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, Pal. CON.BIT.
67100 L'AQUILA

Al Signor Assessore Regionale all'Ambiente
Via Leonardo da Vinci, Palazzo CON.BIT
67100 L'AQUILA

e p.c. Al Presidente della Provincia di L'Aquila
Via S. Agostino, 7
67100 L'AQUILA

Al Presidente della Provincia di Teramo
Via G. Milli, 2
64100 TERAMO

Al Presidente della Provincia di Pescara
Piazza Italia, 30
65121 PESCARA

P/T
- ASS. Di Leonardi
- DTS. Serapini

Conferenza Regione - EE.LL. - Gestione rifiuti.

Con riferimento all'incontro del 22 u. s., relativo alla presentazione del disegno di legge regionale per la definizione della gestione rifiuti, sulla scorta delle specifiche ed oggettive problematiche emerse nel confronto tra gli enti interessati, l'UPI Regionale ritiene che il provvedimento in oggetto debba essere temporaneamente sospeso per le seguenti ragioni:

- La normativa dello Stato presenta delle evidenti carenze, di carattere pratico, legale e amministrativo, in quanto non ha affatto considerato la definizione dei contratti in essere che i Comuni hanno stipulato con i vari gestori del servizio.

Presidenza: Corso Marrucino, 97 - 66100 Chieti - Tel. 0871.408.2291-2250 - Fax 0871.321.239
Posta elettronica presidente@provincia.chieti.it

Uffici: Via Vascarella, 4 - 67100 L'Aquila Preturo - Tel. 0862.42.06.42 - Fax 0862.42.06.43
Posta elettronica u.abruzzo@email.it



La materia andrebbe disciplinata a monte con particolare attenzione e razionalità, onde evitare l'insorgere di pericolosi contenziosi che andrebbero ad inficiare l'operato delle Province fin dall'assunzione del servizio, con possibile e pericoloso coinvolgimento legale delle stesse.

- L'assegnazione del servizio alle Province, a giudizio della scrivente Unione, andrebbe assegnato ai sensi e per gli effetti delle LL.RR n.ri 11 e 72 del 1998, con una adeguata copertura finanziaria per la gestione del servizio, specialmente se le Province dovranno provvedere all'esazione e gestione della riscossione della TARSU, così come vorrebbe logicamente l'assegnazione dei compiti e funzioni di programmazione, coordinamento e gestione. La copertura finanziaria regionale eviterebbe l'imposizione dell'onere di gestione a carico dei cittadini.
- Il compito della riscossione e gestione dei tributi TARSU andrebbe puntualmente disciplinato, soprattutto alla luce della posizione assunta dai Comuni che, per ragioni di cassa e di disponibilità finanziarie, non vorrebbero rinunciare all'esazione del tributo stesso.
- Sarebbe auspicabile, onde evitare qualsiasi forma di prevaricazione e di discussione, che nel progetto di legge venisse inserita la norma di ripartizione delle quote dei tributi riscossi, nel caso la Regione non dovesse provvedere in proprio ad assicurare alle Province la copertura finanziaria per l'assolvimento dei compiti assegnati.
- Sarebbe quanto mai opportuno e necessario che le Province possano disporre di tutti i dati di monitoraggio concernenti la gestione degli appalti in atto da parte dei Comuni e le relative tariffe applicate. Inoltre, appare quanto mai necessario conoscere le legali autorizzazioni delle discariche in esercizio e la precisa ubicazione delle medesime, allo scopo di effettuare eventuali simulazioni per la determinazione della tariffa unica per ogni singolo territorio provinciale. L'argomento presenta non poche difficoltà, dal momento che appare impensabile che i cittadini di un piccolo Comune di circa cento abitanti possa essere sottoposto al pagamento della tariffa unica, identica a quella della grande città.
- Infine, andrebbe opportunamente considerata la preventiva opportunità della messa in sicurezza, della sistemazione e dell'eventuale autorizzazione, o definitiva chiusura, delle trentotto discariche pubbliche abusive esistenti sul territorio regionale.

Nella certezza di incontrare la favorevole disponibilità della Regione, si resta in attesa di cortesi ed urgenti assicurazioni al riguardo.

Distinti saluti.

Enrico Di Giuseppeantonio

Presidenza: Corso Marrucino, 97 - 66100 Chieti - Tel. 0871.408.2291-2250 - Fax 0871.321.239
Posta elettronica presidente@provincia.chieti.it

Uffici: Via Vascarella, 4 - 67100 L'Aquila Preturo - Tel. 0862.42.06.42 - Fax 0862.42.06.43
Posta elettronica u.abruzzo@email.it



GIUNTA REGIONALE

Direzione Riforme Istituzionali -
Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive
Servizio Bilancio - DB8
Ufficio Analisi e Pareri Finanziari

L'Aquila 21 SET. 2011



e, p.c.:

Alla Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti - DR4
Giunta Regionale
Pescara

Al Componente la Giunta Regionale
preposto alle risorse finanziarie
Avv. Carlo Masci
Giunta Regionale
Pescara

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

Alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti
Locali - Bilancio - Attività Sportive - **DB**
Dott.ssa Filomena Ibello
Giunta Regionale
L'Aquila

La presente copia, composta di n. 1
fasciolo è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.
Pescara, il **24 OTT. 2011**

Alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia
Servizio Affari della Giunta - DA17
Giunta Regionale
L'Aquila

IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Garardini)

Prot. n. RA 1192219

Oggetto: P.D.L.R. concernente "Disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis della Legge 191/2009".

In riferimento alla proposta di legge di cui all'oggetto si formula, dal punto di vista strettamente finanziario, parere positivo in quanto la stessa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Annarita Sponsillo

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carmine Cipollone





GIUNTA REGIONALE

Regione Abruzzo
Direzione Protezione Civile - Ambiente
20 OTT 2011
VISTO D'ARRIVO
Spazio Prot. (9)

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Affari della Giunta

Ufficio Assistenza alla Legislazione e Qualità della Normazione

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363274- fax 0862/363300

Prot. RA/ **213933**
Rif. Prot. n. RA/ 207283

19 OTT. 2011

L'Aquila,

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

Alla Direzione Protezione Civile,
Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano 75
65100 Pescara

La presente copia, composta di n. 1
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, il **24 OTT 2011**

IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE

(Dott. Franco Gerardini)

Oggetto: Proposta di disegno di legge recante "Attribuzione alle Province delle funzioni Amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti".

Con riferimento alla Vostra nota n. RA/ 207283 del 11 ottobre 2011, si comunica che la conformità dell'articolato definitivo con il testo elaborato in sede di esame congiunto degli aspetti formali e sostanziali del progetto di legge in oggetto, soddisfa in maniera esaustiva gli adempimenti dello scrivente Servizio e, pertanto, non appare necessario l'elaborazione di ulteriori pareri sulla proposta normativa in esame.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Avv. *Glorio Iacovone*)

Il Dirigente
(Dr. *Walter Gariani*)

